

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/CGF
(2013/2014)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 088/CGF– RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2013

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Rosario Calderone, Prof. Francesco Delfini, Dott. Marco Lipari, Dott. Franco Massi– Componenti; Dr. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'U.S. ALBINOLEFFE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBINOLEFFE/CREMONESE DEL 13.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 33/DIV del 24.9.2013)

In relazione alla gara Albinoleffe-Cremonese del 13 settembre 2013, il Giudice Sportivo della Lega Pro accoglieva il reclamo proposto dalla società Cremonese irrogando alla società Albinoleffe la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Cremonese. E ciò per la irregolare posizione del calciatore della società Albinoleffe Simone Pontiggia che ha disputato la gara in oggetto pur dovendo scontare sei giornate di squalifica allo stesso comminate come da Com. Uff. n. 184/TB del 30 maggio 2013.

Avverso tale delibera proponeva reclamo la U.C. Albinoleffe S.r.l. deducendo l'assoluta regolarità della posizione del calciatore Pontiggia in occasione della gara di che trattasi.

Ed altresì la palese insussistenza, in capo al predetto tesserato, dell'obbligo di scontare in prima squadra il residuo di squalifica rimediato nel Campionato nazionale "Dante Berretti" dell'anno precedente in forza del combinato disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 22 C.G.S., nonché alla luce del contenuto dell'art. 19 comma 1 lett. f) C.G.S. Di conseguenza si chiede l'annullamento dell'impugnata delibera del giudice sportivo, con contestuale ripristino del risultato conseguito sul campo.

Dopo avere analizzato la norma dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva, si conclude che, di regola la squalifica di un calciatore debba essere scontata nell'identica "squadra" (intesa come specifica competizione) in cui la sanzione medesima sia stata subita (**principio dell'autonomia e/o della separatezza delle competizioni**).

Nel caso in esame, il Pontiggia, squalificato in relazione ad una gara del Campionato Nazionale "Dante Berretti", doveva (e deve) scontare tale provvedimento disciplinare nello stesso Campionato (e non già nella prima squadra, come **ex adverso** presentato).

Non è possibile addivenire, come ha fatto il Giudice Sportivo, ad una interpretazione estensiva dell'art. 22, comma 6, C.G.S..

Per garantire tanto l'afflittività quanto l'effettività della sanzione, l'art. 22, 3° comma offre uno strumento preziosissimo ed essenziale quale la **squalifica a tempo determinato**.

Si conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, annullare l'impugnata pronuncia del Giudice Sportivo, con conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo.

Nelle controdeduzioni la U.S. Cremonese S.p.A. rileva che il giocatore Pontiggia Simone, nato il 27 aprile 1993, tesserato per l'U.C. Albinoleffe S.r.l., ha partecipato come calciatore "fuori quota" alla gara Carpi-Albinoleffe del 29 maggio 2013 valevole per la fase finale del Campionato Nazionale "Dante Berretti":

Richiama l'art. 5 del Regolamento del Campionato Nazionale "Dante Berretti" 2012-2013 che prevedeva la partecipazione dei calciatori nati dal 1° gennaio 1994 in poi, e che abbiano, comunque, compiuto anagraficamente il 15° anno di età; ed inoltre che in ogni gara del Campionato potevano essere impiegati tre calciatori "fuori quota" della classe 1993.

Nella summenzionata gara il Pontiggia veniva espulso e sanzionato con la squalifica per sei gare effettive. E tale perdita era l'ultima del Campionato "Berretti".

Nell'elenco dei calciatori, a carico dei quali residuavano sanzioni di squalifica da scontare nella Stagione Sportiva 2013/2014 o nelle stagioni successive, inviato, dalla segreteria della Lega Pro alle società affiliate il 17 luglio 2013, risultava infatti come Simone Pontiggia doveva scontare sei gare di squalifica.

Successivamente veniva pubblicato il Regolamento del Campionato "D. Berretti", 2013-2014 che all'art. 5, per quanto concerne la partecipazione dei giocatori, stabiliva che potessero partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1995 in poi, e che in ogni gara del Campionato potessero essere impiegati 3 calciatori "fuori quota" della classe 1994. Pertanto, il Pontiggia nella corrente stagione non potrà in alcun modo prendere parte alle partite del Campionato "Dante Berretti" essendo nato nel 1993 né potrà scontare in tale Campionato le giornate di squalifica comminateli il 30 maggio 2013 del Giudice Sportivo.

In spregio alla gravissima sanzione inflittagli, il Pontiggia scendeva in campo nella gara Savona-Albinoleffe in occasione della 7ª giornata del Campionato di I Divisione – Girone A della Lega Pro. Ancora, l'8.9.2013 il giocatore prendeva parte alla 2ª giornata del Campionato di Prima Divisione Albinoleffe-Südtirol. Infine, il 13 settembre 2013, disputata la partita Albinoleffe-Cremonese, terminata sul campo col risultato di 2 a 2, avverso la quale la Cremonese presentava reclamo al giudice sportivo presso la Lega Pro, che lo accoglieva irrogando all'U.C. Albinoleffe S.r.l. la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 in favore della U.S. Cremonese S.p.A..

Nelle controdeduzioni la Cremonese rileva che l'U.S. Albinoleffe espone ampiamente uno dei principi guida in materia di esecuzione delle sanzioni comminate dagli organi di giustizia sportiva: **quello della separazione delle competizioni**. Omette, peraltro, di parlare del più importante **principio dell'effettività della sanzione**, in virtù del quale la sanzione **deve in ogni caso essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza**.

Richiama a riguardo la decisione della Corte di Giustizia Federale, a Sezioni Unite (Com. Uff. n. 107 CFG Stagione Sportiva 2009/2010) che ha effettuato una ermeneusi chiarificatrice degli artt. 22 e 19 C.G.S. evidenziando due principi guida: a) quello dell'**effettività della sanzione** irrogata che deve, comunque, **essere scontata** e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza; b) quello della **separazione delle competizioni** in virtù del quale si tende, ove possibile, a fare in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionatorio.

Dalla lettura del sesto comma dell'art. 22 C.G.S. i due principi trovano applicazione in **maniera gradata** in quanto il **secondo**, quello **relativo alla separazione**, in alcune ipotesi, **cede al principio principe della effettività della sanzione**, e ciò accade quando non è possibile rispettare il discrimine previsto dall'11° comma dell'art. 19 C.G.S., poiché operando in tal modo si perderebbe il requisito **della certezza della sanzione**, che deve essere sempre attuata non potendo restare la stessa senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore ripristinatorio. Alla luce di quanto sopra emerge chiaramente come l'unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata sia quella dell'ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata.

Sulla base di quanto esposto si può concludere che il Pontiggia, classe 1993, 20 anni compiuti il 27 aprile 2013, non può in alcun modo scontare la squalifica di sei gare effettive nel Campionato "D. Berretti": la sanzione deve quindi essere necessariamente scontata nelle gare ufficiali della prima squadra.

E' appena il caso di richiamare anche il **principio** dell'immediatezza dell'esecuzione delle sanzioni. L'art. 22, comma 2, C.G.S. prevede infatti che "le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati debbono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di

pubblicazione del comunicato ufficiale". Esse, ai sensi del comma 12 dello stesso articolo, "sono immediatamente esecutive, anche se contro di esse sia presentato reclamo".

In conclusione la U.S. Cremonese S.p.A., chiede alla Corte di Giustizia Federale che venga respinto il ricorso presentato dalla U.C. Albinoleffe S.r.l. e, per l'effetto, confermare l'impugnata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro pubblicata sul Com. Uff. n. 33/DIV del 24 settembre 2013.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

La decisione del Giudice Sportivo è adeguatamente motivata ed immune da vizi logici, oltre che in sintonia con i principi affermati dalla Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite (Com. Uff. 107/C.G.F. del 23.12.2009. Né sono stati evidenziati motivi tali che giustifichino una diversità di orientamento.

Il fatto della scelta della sanzione ex art. 19 C.G.S. è un potere discrezionale del Giudice di I istanza (scelta della sanzione di cui alla lettera e) anziché quella della lettera f)) che non è censurabile in questa sede in relazione al "devolutum". Non sussiste, poi, il dedotto vizio di tassatività (per presunta estensione analogica dell'art. 22, comma 6, C.G.S.), posto che l'ermeneusi di una norma non è soltanto letterale, ma logico-sistematica. Non v'ha dubbio, poi, che il principio dell'effettività e della certezza della sanzione è incontrovertibile, non potendo la stessa restare senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore discriminatorio. Alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite emerge chiaramente come l'unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata sia quella dell'ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata (org. ex art. 22, commi 5 e 6, ultimo comma).

Le controdeduzioni della Cremonese sono del tutto pertinenti e vanno condivise.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Albinoleffe di Bergamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SAVONA F.B.C. S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO MERITO GARA SAVONA/ALBINOLEFFE DELL'1.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell'8.10.2013)

In relazione alla gara Savona-Albinoleffe del 1° settembre 2013, il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile il reclamo della società Savona, osservando che a norma dell'art. 29 n. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori.

E ciò d'ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara; ovvero su reclamo, che deve essere preannunciato entro le 24 ore dal giorno feriale successivo a quello della gara stessa. Ritenuto che la Società Savona ha fatto pervenire un preannuncio di reclamo in data 25.9.2013, seguito dal reclamo in data 27.9.2013, ragione per cui il reclamo risultava presentato fuori dai termini previsti dalla predetta norma; di guisa che non poteva non seguirne l'inammissibilità.

Con atto del 26 settembre 2013, preannunciato il 25.9.2013, la Società Savona S.r.l. proponeva **reclamo-segnalazione** avverso il risultato della gara Savona F.B.C. S.r.l./U.C. Albinoleffe, disputata in data 1° settembre 2013 nella 1ª giornata del Campionato di I Divisione Lega Pro 2013-2014, per la posizione irregolare del calciatore Simone Pontiggia, al momento della partita squalificato per ben sei giornate.

Deduceva che la decisione di inammissibilità (comunicato ufficiale dell'otto ottobre 2013 n. 38/DIV) è immotivata ed illegittima alla luce delle articolate doglianze portate alla cognizione del giudice sportivo.

L'atto, secondo la ricorrente, era stato espressamente e letteralmente qualificato come **segnalazione-denuncia** ed era perciò perfettamente idoneo ad attivare i poteri ufficiali del Giudice Sportivo, oltre che motivare circa l'omessa attivazione, da parte sua, di tali poteri officiosi, per i quali il C.G.S. non indica alcun termine per l'esercizio del potere-dovere ad opera del Giudice Sportivo.

Richiama all'uopo un principio di diritto affermato in un importante precedente del TNAS del settembre 2009 ove si è affermato che il reclamo può costituire uno stimolo per il giudice a **procedere d'ufficio** indicando gli elementi che gli consentano di verificare, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara, che la **posizione** dei calciatori non sia **irregolare**; ma i due tipi di procedimento non possono affatto confondersi e non può conseguentemente sostenersi che la irregolarità o inammissibilità del reclamo precluda l'esame della questione o, meglio, l'instaurazione del procedimento **ex officio**.

Prosegue la difesa della Società che il TNAS del CONI ha smentito frontalmente "che l'esame nel merito di una questione relativa alla regolarità di una gara possa essere effettuato soltanto a seguito di un tempestivo reclamo, e ricordato che la predetta irregolarità non può avere alcuna incidenza sul dovere del giudice di 2° grado di assumere una decisione d'ufficio in merito alla questione vertente sulla **irregolarità** della gara essendo in possesso di tutti gli elementi necessari e sufficienti per procedere all'esame della questione e per assumere una decisione nel merito.

Si richiama, poi, la decisione n. 19 del 2011 dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva che ha rilevato come **le due fattispecie** regolate alle lettere a) e b) e dall'art. 29, comma 8, C.G.S., siano ben distinte e come i **poteri d'ufficio** del Giudice Sportivo impongano il suo intervento a tutela del "regolare svolgimento del campionato", anche a prescindere dalla proposizione di un reclamo tempestivo da parte del soggetto interessato.

Si rileva, infine, come il calciatore squalificato non sia stato identificato nel Comunicato relativo alla sanzione irrogatagli in modo certo e completo, con luogo e data di nascita, insieme col cognome e nome.

Si chiede, pertanto, che la Corte voglia annullare il comunicato ufficiale n. 38/DIV dell'8 ottobre 2013 del Giudice Sportivo della Lega Pro, indicato in premessa e, per l'effetto, in via alternativa: a) **disporre** il rinvio del giudizio allo stesso Giudice Sportivo; ovvero: b) **riformare** contestualmente il Comunicato medesimo, **irrogando** direttamente alla Società Albinoleffe la sanzione sportiva della perdita della gara del 1° settembre 2013, con il punteggio 3-0 in favore della Savona S.r.l., attribuendo a quest'ultima 3 ulteriori punti in classifica.

Nelle controdeduzioni la U.C. Albinoleffe S.r.l. deduce l'assoluta legittimità e fondatezza della impugnata delibera e l'insanabile inammissibilità del ricorso in primo grado perché preannunciato e proposto ben oltre i termini stabiliti inderogabilmente dall'art. 29, comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva. Non instaurabilità d'altro canto, nel caso di specie del procedimento d'ufficio, così come previsto dalla lettera a) dello stesso art. 29, risultando abbondantemente separati i limiti applicativi all'uopo normativamente e giurisprudenzialmente fissati con autorevoli ed illuminanti precedenti dei massimi organi di giustizia sportiva.

Va ricordato che l'incontro di che trattasi si è disputato il 1° settembre 2013, mentre il preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo e le successive motivazioni recano la data rispettivamente del 25 e del 27 settembre 2013 (cioè a dire 25 e 27 giorni dopo lo svolgimento della gara!).

Né possono assumere alcuna valenza le sterili deduzioni di parte ricorrente tendenti a giustificare il ritardo con ipotetiche quanto inaccettabili difficoltà nella diretta presunzione, ad opera del club ligure, del procedimento disciplinare pendente sul calciatore Pontiggia (**nonostante la pubblicazione di detta squalifica sul relativo Comunicato Ufficiale!**), arrivando a presentare una sorta di assai singolare esimente derivante dalla indicazione sul Comunicato medesimo dei soli nome e cognome del giocatore, senza indicazione del luogo e della data di nascita, ed individuando il "dies a quo" per gli evocati incombenti procedurali ex art. 29, comma 8 lett. b) C.G.S. non già della disputa della gara (come normativamente prescritto) bensì dalla comunicazione della delibera del Giudice Sportivo afferente alla successiva partita tra U.C. Albinoleffe S.r.l. ed U.G. Cremonese S.p.A. (!). Sul punto, sempre secondo le deduzioni della società Albinoleffe, basta richiamare l'attenzione sulla **presunzione assoluta di conoscenza delle sanzioni a carico dei tesserati**, sancita dall'art. 22, comma 11 del C.G.S. : "**Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale**".

Si richiamano a riguardo delle univoche decisioni che per situazioni perfettamente analoghe

a quello di che trattasi, ha sempre escluso la possibilità per l'Organo giudicante di sostituirsi alla parte ricorrente, il cui gravame sia inammissibile, esaminando ugualmente il merito della controversia.

All'uopo si richiamano alcune significative decisioni (v. C.A.F. del 21 dicembre 2006, pubblicata sul Com. Uff. n. 27/C del 22 dicembre 2006) anche della Corte di Giustizia Federale (Com. Uff. n. 281/CGF del 9 ottobre 2008) nelle quali si afferma che il Giudice Sportivo dopo avere "omologato" la gara (col risultato conseguito sul campo, con la visione della distinta arbitrale), **se non ci sono fatti nuovi**, non può procedere d'ufficio.

Al di fuori dell'ipotesi ex art. 29 C.G.S. il Giudice Sportivo, nei procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara e, in particolare, alla posizione irregolare dei tesserati che hanno partecipato alla gara non può esercitare la propria funzione in quanto "functusmunere".

In definitiva, dopo che sia intervenuta la c.d. omologazione, residua al medesimo Giudice Sportivo solo un potere disciplinare, che egli può esercitare infliggendo le sanzioni del caso, con esclusione però di provvedimenti che possono modificare il risultato della gara.

Ancora la Corte di Giustizia Federale con decisione del 22 maggio 2009 (Com. Uff. n. 200/C.G.F.), ha affermato che ai sensi dell'art. 29 commi 7 e 8 C.G.S., **in tema di irregolarità della posizione dei calciatori, il Giudice Sportivo può sì attivarsi d'ufficio, ma solo qualora tale irregolarità emerga chiaramente dalle risultanze dei documenti ufficiali della gara.**

Si può concludere che il potere d'ufficio del Giudice Sportivo soggiace a rigorosi limiti temporali ed applicativi, che precludono allo stesso una qualunque rivisitazione della regolarità della posizione dei tesserati successiva allo spontaneo esame dei documenti ufficiali ed alla avvenuta omologazione del risultato della gara.

Nelle controdeduzioni, infine, si evidenzia la giustezza di tali decisioni che mirano ad evitare interventi postumi "a seggio ritardato" sugli esiti del campo, a precipua ed ineludibile garanzia della regolarità dei Campionati. E' impensabile e pericolosissima l'ipotesi prospettata nell'attuale reclamo, basata sulla sostanziale possibilità in qualsiasi momento della stagione, di chiedere la vittoria a tavolino di una gara (disputata magari **alla prima giornata**, come nel caso che ci occupa), avvalendosi di strumenti (ricorsi tardivi, esposti, denunce e quant'altro) proceduralmente irrituali e/o normativamente inesistenti.

Il reclamo-segnalazione, come definito dalla ricorrente Società Savona, non appare fondato e va pertanto respinto.

La decisione del Giudice Sportivo è del tutto aderente alle risultanze degli atti ed immune da vizi logico-giuridici, oltre che aderente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale.

Tutto il procedimento di giustizia sportiva è improntato alla celerità (si è addirittura ridotto da 7 a 3 giorni il termine per la presentazione dei motivi di reclamo a seguito di preannuncio, che deve intervenire entro le 24 ore del giorno feriale successivo a quello della gara) e volere estendere i poteri ufficiosi del Giudice Sportivo senza alcun termine di tempo stravolge tutto l'impianto codicistico e le finalità che deve perseguire.

I due precedenti del lodo TNAS e della decisione dell'Alta Corte di Giustizia sono superati, ragionevolmente, analizzando anche lo spirito e le finalità che la norma (art. 29 n. 7 C.G.S.) deve perseguire, dalla giurisprudenza di questa Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 281/CGF del 9 ottobre 2008 e Com. Uff. n. 200 (GF del 22 maggio 2009), e dalla quale non si ritiene opportuno discostarsi in carenza di valide ragioni.

Il ricorso in primo grado è affetto da insanabile inammissibilità perché preannunciato e proposto ben oltre i termini stabiliti inderogabilmente dall'art. 28, co. 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva. Scaduto il termine processuale, si è esaurito anche il potere di Ufficio del Giudice Sportivo. Giova ricordare la giurisprudenza di questa Corte dove si afferma che il Giudice Sportivo dopo aver "omologato" la gara (in base al risultato conseguito sul campo, con la visione della distinta arbitrale), **se non ci sono fatti nuovi**, non può procedere d'ufficio.

Sono valide le controdeduzioni della Società Albinoleffe che, evidenziando la giustezza di tali decisioni, sottolinea le anomalie degli interventi postumi "a scoppio ritardato" sugli esiti del campo, precipua ed ineludibile garanzia della regolarità dei Campionati (a fronte del pericolo di chiedere, in qualsiasi momento della stagione, la vittoria a tavolino di una gara!).

Del tutto inaccettabile, poi, poter ritenere rituale ed in termine il reclamo, giustificando il

ritardo nella conoscenza della sanzione inflitta al Pontiggia (**nonostante la pubblicazione della squalifica sul relativo Comunicato Ufficiale!**) perché in detto comunicato non era indicata la data e il luogo di nascita. Si tratta di una tesi "contra legem" per **la presunzione assoluta di conoscenza** (dalla data di pubblicazione del relativo comunicato) stabilita dall'art. 22, co. 11 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Savona F.B.C. S.r.l. di Savona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL FUSSBALL CLUB SUDTIROLAVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO MERITO GARA ALBINOLEFFE/SUDTIROL DELL'8.9.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell'8.10.2013)

In relazione alla gara Albinoleffe/Fussbal Südtirol dell'8 settembre 2013, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla società Fussball Club Südtirol, osservando che a norma dell'art. 29 n. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori. E ciò d'ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara, ovvero su reclamo, che deve essere preannunciato entro le 24 ore del giorno feriale successivo a quello della gara stessa. Ritenuto che la società Südtirol ha fatto pervenire un preannuncio di reclamo in data 25.9.2013, seguito dal reclamo in data 27.9.2013, ragione per cui il reclamo risultava presentato fuori dai termini previsti dalla predetta norma. Di guisa che non poteva non seguirne l'inammissibilità.

A seguito della comunicazione del Com. Uff. n. 33/DIV del 24.9.2013 (che infliggeva a carico della Società Albinoleffe la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 in favore della Società Cremonese) la Società F.C. Südtirol veniva a conoscenza che il calciatore Simone Pontiggia (nato il 27.4.1993) era calciatore squalificato per 6 giornate effettive di gara dal Giudice Sportivo in data 30.5.2013, con riferimento alla fase finale del Campionato Nazionale Berretti 2012/2013.

La sanzione disciplinare inflitta al calciatore non veniva eseguita per la mancata qualificazione della Società Albinoleffe alle semifinali.

Cionostante, il Pontiggia veniva impiegato nella prima giornata di Campionato Lega-Pro, 1ª Divisione – Girone A contro la Società Savona, ed in data 8.9.2013 nella seconda giornata di campionato contro la Società F.C. Südtirol S.r.l.

Nel reclamo si censura la decisione del Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 38/DIV dell'8.10.2013, per due ordini di motivi:

1) La previsione normativa di cui all'art. 29 comma 8 lett. a) C.G.S. e le dichiarazioni di cui al comunicato 33/DIV inducono a ritenere che il Giudice Sportivo avrebbe dovuto attivarsi d'ufficio ex art. 29 comma 8 lett. a) C.G.S., anche in relazione alle gare disputate in data 1.9.2013 e 8.9.2013. La presenza in campo del calciatore Simone Pontiggia emergeva **chiaramente dagli atti ufficiali** (quali referto del Direttore di gara e distinte presentate e sottoscritte dalle squadre), venendo così ad essere pienamente soddisfatto il requisito di cui all'art. 29 comma 8 lett. a) C.G.S..

Si richiamano all'uopo la decisione dell'Alta Corte di Giustizia del CONI dell'8.5.2011 ed il lodo arbitrale del TNAS in data 3.9.2009 secondo cui la posizione di irregolarità di un calciatore in campo, e la derivata irregolarità della gara dallo stesso disputata, deve prevalere su qualsiasi altra considerazione, anche in ipotesi di ricorso inammissibile. Il giudice ha l'obbligo di verificare d'ufficio la regolare posizione dei calciatori. Si finirebbe altrimenti per rimettere alla discrezionalità delle società il rispetto delle regole del campionato e del Codice di Giustizia Sportiva.

In via subordinata si sostiene, poi, che il reclamo sia stato proposto in termine. La mancata conoscenza del provvedimento di squalifica è da ritenersi del tutto **incolpevole**, tanto da superare la presunzione di conoscenza prevista dall'ordinamento, anche perché per mancanza dei dati anagrafici non era possibile desumere con certezza l'identità del calciatore.

In via istruttoria si richiede l'assunzione d'ufficio dei documenti ufficiali della gara.

Si conclude perché venga ritenuta illegittima la mancata attivazione del Giudice Sportivo per i fatti di cui alle gare 1.9.2013 e 8.9.2013 e si disponga nel merito irrogando alla Società

Albinoleffe la sanzione della perdita della gara disputata in data 8.9.2013 con il punteggio 0-3 in favore di essa reclamante.

Nelle controdeduzioni la U.C. Albinoleffe, deduce l'assoluta legittimità e fondatezza della impugnata delibera e l'insanabile inammissibilità del ricorso in primo grado perché pronunciato e proposto ben oltre i termini stabiliti inderogabilmente dall'art. 29, comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva. Non instaurabilità d'altro canto, nel caso di specie del procedimento d'ufficio, così come previsto dalla lettera c) dello stesso art. 29, risultando abbondantemente separati i limiti applicativi all'uopo normativamente e giurisprudenzialmente fissati con autorevoli ed illuminanti precedenti dei massimi organi di giustizia sportiva.

Va ricordato che l'incontro di che trattasi si è disputato il 1° settembre 2013, mentre il preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo e le successive motivazioni recano la data rispettivamente del 25 e del 27 settembre 2013 (cioè a dire 25 e 27 giorni dopo lo svolgimento della gara!).

Né possono assumere alcuna valenza le sterili deduzioni di parte ricorrente tendenti a giustificare il ritardo con ipotetiche quanto inaccettabili difficoltà nella diretta percezione, ad opera del club ligure, del procedimento disciplinare pendente sul calciatore Pontiggia (**nonostante la pubblicazione di detta squalifica sul relativo Comunicato Ufficiale!**), arrivando a presentare una sorta di assai singolare esimente derivante dalla indicazione sul Comunicato medesimo dei soli nome e cognome del giocatore, senza indicazione del luogo e della data di nascita, ed individuando il "dies a quo" per gli evocati incombenti procedurali ex art. 29, co. 8 lett. b) C.G.S. non già della disputa della gara (come normativamente prescritto) bensì dalla comunicazione della delibera del Giudice Sportivo afferente alla successiva partita tra U.C. Albinoleffe S.r.l. ed U.G. Cremonese S.p.A. (!). Sul punto, sempre secondo le deduzioni della società Albinoleffe, basta richiamare l'attenzione sulla **presunzione assoluta di conoscenza delle sanzioni a carico dei tesserati**, sancita dall'art. 22, comma 11 C.G.S.: "**Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta**, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale".

Si richiamano a riguardo delle univoche decisioni che per situazioni perfettamente analoghe a quello di che trattasi, hanno sempre escluso la possibilità per l'Organo giudicante di sostituirsi alla parte ricorrente, il cui gravame sia inammissibile, esaminando ugualmente il merito della controversia.

All'uopo si richiamano alcune significative decisioni (v. C.A.F. del 21 dicembre 2006, pubblicata sul Com. Uff. n. 27/C del 22 dicembre 2006) anche della Corte di Giustizia Federale (Com. Uff. n. 281/CGF del 9 ottobre 2008) nelle quali si afferma che il Giudice Sportivo dopo avere "omologato" la gara (col risultato conseguito sul campo, con la visione della distinta arbitrale), **se non ci sono fatti nuovi**, non può procedere d'ufficio.

Al di fuori dell'ipotesi ex art. 29 C.G.S. il Giudice Sportivo, nei procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara e, in particolare, alla posizione irregolare dei tesserati che hanno partecipato alla gara non può esercitare la propria funzione in quanto "functusmunere".

In definitiva, dopo che sia intervenuta la c.d. omologazione, residua al medesimo Giudice Sportivo solo un potere disciplinare, che egli può esercitare infliggendo le sanzioni del caso, con esclusione però di provvedimenti che possono modificare il risultato della gara.

Ancora la Corte di Giustizia Federale con decisione del 22 maggio 2009 (Com. Uff. n. 200/C.G.F.), ha affermato che ai sensi dell'art. 29 commi 7 e 8 C.G.S., **in tema di irregolarità della posizione dei calciatori, il Giudice Sportivo può sì attivarsi d'ufficio, ma solo qualora tale irregolarità emerga chiaramente dalle risultanze dei documenti ufficiali della gara.**

Si può concludere che il potere d'ufficio del Giudice Sportivo soggiace a rigorosi limiti temporali ed applicativi, che precludono allo stesso una qualunque rivisitazione della regolarità della posizione dei tesserati successiva allo spontaneo esame dei documenti ufficiali ed alla avvenuta omologazione del risultato della gara.

Nelle controdeduzioni, infine, si evidenzia la giustezza di tali decisioni che mirano ad evitare interventi postumi "a scoppio ritardato" sugli esiti del campo, a precipua ed ineludibile garanzia della regolarità dei Campionati. E' impensabile e pericolosissima l'ipotesi prospettata nell'attuale reclamo, basata sulla sostanziale possibilità in qualsiasi momento della stagione, di

chiedere la vittoria a tavolino di una gara (disputata magari **alla prima giornata**, come nel caso che ci occupa), avvalendosi di strumenti (ricorsi tardivi, esposti, denunce e quant'altro) proceduralmente irrituali e/o normativamente inesistenti.

Il reclamo è infondato e va respinto.

La decisione del Giudice Sportivo è del tutto aderente alle risultanze degli atti ed immune da vizi logico-giuridici, oltre che aderente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale.

A ben guardare tutto il procedimento di Giustizia Sportiva è improntato alla celerità (si è addirittura ridotto da 7 a 3 giorni il termine per la presentazione dei motivi di reclamo a seguito di preannuncio del gravame, che deve intervenire entro le 24 ore del giorno feriale successivo a quello della gara) e volere estendere i poteri ufficiosi del Giudice Sportivo senza alcun termine di tempo stravolge tutto l'impianto codicistico e le finalità che deve perseguire.

I due precedenti del lodo TNAS e della decisione dell'Alta Corte di Giustizia sono superati, ragionevolmente, analizzando anche lo spirito e le finalità che la norma (art. 29 n. 7 C.G.S.) deve perseguire, dalla giurisprudenza di questa Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 281/CGF del 9 ottobre 2008 e Com. Uff. n. 200 (GF del 22 maggio 2009), e dalla quale non si ritiene opportuno discostarsi in carenza di valide ragioni.

Il ricorso in primo grado è affetto da insanabile inammissibilità perché preannunciato e proposto ben oltre i termini stabiliti inderogabilmente dall'art. 28, co. 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva. Scaduto il termine processuale, si è esaurito anche il potere di Ufficio del Giudice Sportivo. Giova ricordare la giurisprudenza di questa Corte dove si afferma che il Giudice Sportivo dopo aver "omologato" la gara (in base al risultato conseguito sul campo, con la visione della distinta arbitrale), **se non ci sono fatti nuovi**, non può procedere d'ufficio.

Sono valide le controdeduzioni della Società Albinoleffe che, evidenziando la giustizia di tali decisioni, sottolinea le anomalie degli interventi postumi "a scoppio ritardato" sugli esiti del campo, precipua ed ineludibile garanzia della regolarità dei Campionati (a fronte del pericolo di chiedere, in qualsiasi momento della stagione, la vittoria a tavolino di una gara!).

Inaccettabile, poi, la tesi di ritenere il reclamo proposto in termine, stante che la mancata conoscenza del provvedimento di squalifica è da ritenersi del tutto **incolpevole**, tanto da superare la presunzione di conoscenza prevista dall'ordinamento, giacché per carenza dei dati anagrafici non era possibile desumere con certezza l'identità del giocatore. Si tratta di una tesi "contra legem" per la presunzione assoluta di conoscenza (dalla data di pubblicazione del relativo comunicato) stabilita dall'art. 22, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Fussball Club Sudtirolo di Bolzano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Rosario Calderone, Prof. Francesco Delfini, Dott. Luigi Impeccati, Dott. Marco Lipari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DEL SIG. GAETANO FONTANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PONTEDERA/NOCERINA DEL 28.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 50/DIV del 29.10.2013)

La delibera impugnata ha inflitto al Sig. Gaetano Fontana, allenatore della società Nocera, la sanzione di 2 giornate effettive di squalifica, per comportamento offensivo verso la terna arbitrale, durante la gara Pontedera/Nocerina, svoltasi il 28 ottobre 2013.

Il reclamante chiede la riduzione della squalifica ad una sola giornata, sostenendo che il comportamento tenuto andrebbe considerato irrispettoso ma non offensivo, perché inquadrabile in una generica protesta.

A supporto dell'assunto, il reclamante deduce che le parole pronunciate sarebbero state udite direttamente solo dall'assistente, ma non dall'arbitro, a dimostrazione della mancanza di

un'intenzione effettivamente offensiva. Aggiunge che pure la mancanza di estremi specifici giustificerebbe un trattamento sanzionatorio più mite.

Il reclamo non è fondato.

Il referto arbitrale enuncia on chiarezza il contenuto delle parole espresse dal Fontana: “al 36’ del ST allontanavo il Sig. Fontana Gaetano allenatore società Nocera su segnalazione dell’assistente, come da referto allegato; al momento del provvedimento mi diceva ripetutamente: ‘scandaloso, scandaloso, vergogna!’.

A sua volta, il referto dell’Assistente Sig. Sgweiz Simone chiarisce che “al 36’ s.t. dopo una decisione del collega Bellotti, il Sig. Fontana Gaetano urlava al nostro indirizzo: ‘siete vergognosi; è proprio una vergogna’, ripetendo le frasi tre volte”.

Da quanto precede risulta, pertanto, che il Fontana ha rivolto frasi obiettivamente offensive ingiuriose all’intera terna arbitrale, contestando la decisione di espulsione adottata nei suoi confronti.

In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Gaetano Fontana.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 19 dicembre2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete